

Comune di
SALGAREDA


Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PAT

VARIANTE n. 2

LUGLIO 2019 Adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del
D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018



R02

ASSEVERAZIONE IDRAULICA

Sindaco

ANDREA FAVARETTO

Progettisti

ROBERTO ROSSETTO
STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ - RICCARDO PARO

Terre s.r.l.

Venezia | Parco Scientifico Tecnologico Vega | 30175, Via delle Industrie, 15
+39 041 5093216 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com

Variante n. 2 al PAT

Asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica

Il sottoscritto arch. Stefano Maria Doardo, nato a Padova il 02 Luglio 1965, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al n. 4788, in qualità di estensore della variante n.2 al PAT vigente, in nome e per conto dello studio Terre s.r.l. incaricato della redazione della variante:

Rilevato che la Variante n. 2 al PAT prevede soltanto le seguenti modifiche normative alle NTA del PAT del Comune di Salgareda, finalizzate all'adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017 e del D.G.R.V. n. 668 del 15 Maggio 2018:

Art. 20

Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei

[...]

CONSUMO DI SUOLO

22. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 14/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.

PRESCRIZIONI

23. All'esterno degli *ambiti di urbanizzazione consolidata* di cui all'elaborato T5 allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del PAT la quantità massima di consumo di suolo ammesso, come definito dall'art.2, comma 1 lettera c) della LR 14/2017 è pari a ha **15,84** in conformità alla quantità definita dalla DGR n. 668 del 15 maggio 2018, nell'allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo".

DIRETTIVE PER IL PI

24. In relazione al *quantitativo massimo di suolo ammesso* di cui al presente comma, il Piano degli Interventi:

- definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. c della LR.14/2007, il quale prevede specificatamente che "il calcolo di consumo di suolo si ricava dal bilancio tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici naturalizzate";
- predispone un REGISTRO DEL CONSUMO DI SUOLO, avente indicativamente i contenuti sottoriportati, ove contabilizzare gli effetti sulla quantità massima assegnata conseguenti ad ogni variante al PI:

N° VARIANTE	RIFERIMENTI		VARIAZIONE (+/-) (HA)	QUANTITÀ MASSIMA CONSUMO DI SUOLO (HA)
Variante n. 2 - PAT	Approvazione		-	15,84
Variante n. XX	Adozione		-	-
	Approvazione			
Variante n. XX	Adozione		-	-
	Approvazione			

25. Per quanto sopra la superficie resa disponibile a seguito di *varianti verdi* ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015 approvate dopo l'entrata in vigore del PAT sono da considerarsi aggiuntive della *quantità massima di consumo di suolo ammesso* di cui al presente comma e potranno pertanto essere ricollocate.

26. Ai fini dell'aggiornamento del REGISTRO di cui al comma precedente, ogni variante al PI dovrà essere corredata da una SCHEDA DI CALCOLO DEL CONSUMO DI SUOLO avente indicativamente i seguenti contenuti:

VARIANTE AL PI N. XX						
Oggetto		Adozione			Approvazione	
ELENCO MODIFICHE		TIPOLOGIA DELL'AREA		SUP TOT. AREA	SUP. IMPERMEABILIZZATA	NOTE
n.	ZTO n.	Consolidato	altro			
Consumo totale di Suolo Variante n. xx al PI						

Ritenuto che, per quanto oggetto di modifica, la variante urbanistica in esame non comporta trasformazioni territoriali che possano alterare in modo significativo il regime idraulico rispetto a quanto oggi previsto dallo strumento urbanistico generale.

Ritenuto altresì, conseguentemente, che per la variante n. 2 al PAT non risulti necessaria la valutazione idraulica ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 19 giugno 2007 e successiva D.G.R. n.2948 del 06 ottobre 2009

ASSEVERA

che la Variante n. 2 al PAT non comporta trasformazioni territoriali negative del regime idraulico previsto dalla vigente normativa urbanistica comunale.

Venezia, li 18/07/2019

Il Tecnico estensore
Arch. Stefano Maria Doardo

Mandatario RTP
Dott. Urb. Roberto Rossetto